



ORDINANZA N° 16/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Disciplina dei lavori di demolizione di n. 3 gru portuali OMG denominate CR13, CR14 e CR15, da effettuarsi presso il piazzale retrostante la Banchina di Levante del Porto di Gioia Tauro, dalla bitta 139 alla 135, in concessione demaniale marittima alla M.C.T. S.p.a..
-----------------	---

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 232/2023 del 19/12/2023 con il quale al Dott. Alessandro Guerri è stato conferito l'incarico di Segretario Generale f.f., dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** l'Ordinanza n. 09/2020 del 14/07/2020, di emanazione del Nuovo Regolamento per la disciplina delle attività Industriali, Commerciali, Artigianali che si esercitano nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale, all'interno dei porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro e Taureana di Palmi;
- VISTA** l'Ordinanza n. 18/2018, concernente l'obbligo di comunicazione e incidenti sul lavoro che si dovessero verificare negli ambiti portuali di competenza;
- VISTA** l'Ordinanza n. 17/2018, di emanazione del Regolamento concernente l'uso di fonti termiche a terra in ambito portuale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 272, concernente l'adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 271, concernente l'adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 81/2008 con successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'attuazione delle Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare l'art. 26 del predetto decreto che prescrive specifici obblighi per il datore di lavoro (Committente), in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, in rapporto alle imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi;
- VISTA** la nota datata 17/05/2024 assunta in pari data al prot. ADSP-MTMI n. 14667 E, con la quale la Società MEDCENTER CONTAINER TERMINAL SPA ha comunicato che procederà all'avvio dell'attività di smantellamento di n. 3 GRU di banchina denominate CR13, CR14 e CR15, dichiarate fuori servizio;
- CONSIDERATO** che l'area interessata facente parte della banchina operativa di levante del Terminal MCT S.p.A. è ordinariamente interessata dal complesso delle attività svolte dalla stessa Società MCT in qualità di concessionaria demaniale marittima, correlate con la gestione del terminal per il transhipment dei contenitori;
- VISTA** la documentazione prodotta da Medcenter Container Terminal s.p.a. assunta al prot. n. 15359 E del 24/05/2024, ad integrazione dell'istanza sopra citata ed in particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- VISTA** la notifica preliminare in data 30/5/2024, comunicata dalla M.C.T. S.p.a. committente agli Enti competenti a termini dell'art. 99 del D. l.gs. 81/2008 e s.m.i.;
- VISTA** la nota prot. 16019 U/24 SEG del 31/5/2024, con la quale l'AdSP MTMI ha dettato prescrizioni ed indicazioni alla M.C.T. S.p.a. committente, per l'esecuzione dei lavori di demolizione;
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è strettamente correlata alla durata dei lavori di demolizione e rimozione delle gru, secondo l'allegato documento "Cronoprogramma dei lavori";
- CONSIDERATO** pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime interessate, rientrante nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori di demolizione e rimozione delle gru in parola;

- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti Gli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;

RENDE NOTO

Che a decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza e fino alla data di comunicazione di fine lavori, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza della zona demaniale marittima a ridosso della banchina di Levante del porto di Gioia Tauro dalla bitta 139 alla 135, area d.m. ricadente all'interno del terminal MCT SPA, interessata dai lavori di demolizione e rimozione delle tre gru OMG denominate CR13, CR14 e CR15, meglio rappresentata nella planimetria allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante.

ORDINA

ART.1 ZONA DI INTERDIZIONE

È vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulla zona del demanio marittimo, posta presso la predetta banchina meglio rappresentata nella planimetria allegata, ad eccezione del personale dipendente e mezzi delle sottoindicate Ditte;

- **GENIUS TECHNOLOGY ENGINEERING S.R.L.** (*Appaltatore Principale*), regolarmente iscritta nel Registro art. 68 C.N. al n. 733, per l'anno 2024, al fine di svolgere l'attività di *Lavori di meccanica generale - Codice Ateco (2007) n. 25.62 - Categoria C*;
- **METAL TRADING S.R.L.** (*Sub Appaltatore per attività di taglio a terra e attività accessorie*), regolarmente iscritta nel Registro art. 68 C.N. al n. 602, per l'anno 2024, al fine di svolgere l'attività di *Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati - Codice Ateco (2007) n. 46.72.2 - Categoria G*;
- **AL.GIS. S.R.L.** (*Sub Appaltatore noleggio a caldo gru e piattaforme aeree*), regolarmente autorizzata in deroga all'art. 68 C.N. per il periodo (dal al * dall'entrata in vigore della presente ordinanza, per i successivi gg. 30 trenta), al fine di svolgere l'attività di *nolo a caldo di gru e piattaforme aeree*;

ART. 2 OBBLIGHI DEL TERMINALISTA COMMITTENTE

- Preventivamente alle operazioni di smantellamento Gru, è necessario prendere accordi con servizi metereologici affidabili, al fine di ricevere in tempo utile avvisi in caso di condizioni meteorologiche avverse, e adottare tempestivamente le azioni più opportune prima del presentarsi di suddette condizioni; tra le azioni possibili: interrompere le operazioni ed assicurare le gru e altre attrezzature che potrebbero subire l'impatto dei fenomeni previsti; procedere all'evacuazione se è necessaria.

- Verificare che le superfici delle aree portuali interessate siano compatibili in termini strutturali alle operazioni in argomento, ovvero, le stesse superfici, devono essere adeguatamente resistenti da sostenere i carichi pesanti che vi sono applicati, oltre che privi di fori, buche, crepe, inutili bordi o oggetti sporgenti.
- Il Terminalista MCT SPA Committente preliminarmente deve procedere alla verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese terze o dei lavoratori autonomi che opereranno all'interno delle proprie aree in concessione. Tale verifica, deve essere estesa alla disponibilità tecnico organizzativa necessaria per garantire sia la sicurezza dei lavoratori impegnati nelle relative operazioni, sia dei propri dipendenti contemporaneamente presenti all'interno del Terminal;
- deve promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi inerenti la sicurezza, attraverso la redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI, a volte DVRI).
- compete al committente la predisposizione delle misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori non direttamente da lui dipendenti che operano nella sua azienda, allorché le stesse sono generiche e non legate alla specifica attività del lavoratore, in particolare ha l'obbligo:
 - di informare le ditte esecutrici dei rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente di lavoro cui sono chiamati ad operare e di quanto previsto all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 del 09/04/2008 (T.U. sulla sicurezza) In particolare, la Società Terminalista deve fornire alle Ditte interessate, informazioni in merito:
 - processi produttivi nelle aree adiacenti;
 - macchine ed impianti in servizio;
 - distanza sicura dalle merci pericolose dall'area interessata ai lavori di demolizione;
 - misure di sicurezza preventive e protettive;
 - misure per la gestione dell'emergenza;
 - misure di prevenzione incendi;
 - procedure e modalità di accesso nelle aree di lavoro, etc.

prima dell'inizio dei lavori deve richiedere ed ottenere dalle ditte affidatarie-esecutrici:

- Piano operativo di sicurezza (POS), Programma della demolizione di che trattasi ed in relazione alla valutazione dell'entità del rischio ed alle caratteristiche del cantiere effettuare la notifica preliminare;
- accertarsi che le Imprese esecutrici dei lavori con l'uso di fonti termiche, utilizzino mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio;
- accertarsi che ogni impresa esecuttrice dei lavori, abbia designato una o più persone addette alla lotta antincendio ed il possesso della relativa formazione ed addestramento (in particolare per le attrezzature antincendio portatili e fisse); così come previsto dal D.M. 10/03/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro);
- accertarsi che l'area interessata dai lavori di che trattasi, sia delimitata da impedimenti di accesso ad estranei e da cartelli di pericolo e di attenzione, conformi alla normativa sulla segnaletica di sicurezza;
- la delimitazione del cantiere dovrà essere realizzata dal Committente MCT, mediante cntrs vuoti, al fine di formare una barriera continua del perimetro interessato che costituirà la misura di protezione primaria per gestire i rischi di interferenza tra le operazioni che si svolgeranno in cantiere e le attività dei vari mezzi operativi MCT, che svolgono le normali operazioni portuali in banchina e nei parchi adiacenti.

ART. 3
INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TEMPORANEO
Impresa affidataria/esecutrice

Occorre ribadire che l'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 distingue tra impresa esecutrice ed impresa affidataria dei lavori. Definisce la prima come quell'impresa "che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali", ma attribuisce alla seconda un ruolo preminente nell'esecuzione dei lavori, demandando poi agli artt. 95, 96 e 97 la definizione di differenti obblighi di rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza.

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice è tenuto all'adempimento delle misure generali di tutela previste dall'art. 95 del Testo Unico, che risultano definite sia con riferimento alle misure generali previste dall'art. 15, sia alle misure particolari relative al cantiere. A detti obblighi si aggiungono poi quelli previsti dall'art. 96 che competono ai datori di lavoro dell'impresa affidataria e dell'impresa esecutrice), tra i quali assume specifica rilevanza, accanto agli adempimenti concreti quali l'obbligo di adeguato accatastamento dei materiali, di rimozione di quelli pericolosi e di stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie, quello fondamentale di redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

In particolare, l'art. 97 attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria il compito generale di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni derivanti dall'esecuzione di lavori in appalto (art. 26 Testo Unico). Al datore di lavoro dell'impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli interventi gravanti sull'impresa esecutrice (artt. 95 e 96) e la verifica della congruenza del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa esecutrice.

L'impresa appaltatrice Genius Technology Engineering s.r.l. dovrà realizzare:

- a) Delimitazione dell'area di cantiere dove sono posizionate le gru da demolire con transenne a terra per garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni di demolizione e alla pubblica incolumità; la stessa sarà utilizzata anche come area di sosta dei mezzi impiegati e di deposito delle attrezzature utilizzate;
- b) Posizionamento di specifica e idonea segnaletica diurna e notturna, di divieto, di pericolo, di obbligo e di informazioni nell'ambito dell'area di cantiere;
- c) Qualsiasi tipo di rifiuto (raccolta di rottami ferrosi) che emergerà durante le operazioni di demolizione, dovrà essere eventualmente classificato per la gestione dei rifiuti;
- d) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- e) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- f) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- g) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- h) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

ART. 4 **LAVORAZIONI PRESSO IL CANTIERE TEMPORANEO** **(Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro)**

Considerato che per l'esecuzione dei lavori di demolizione delle gru in argomento, risulta inevitabile l'utilizzo di fonti termiche, in particolare l'Ossitaglio, che utilizza la fiamma ossiacetilenica, i conseguenti fattori di rischio risultano molteplici e possono essere distinti in due tipologie principali: chimici (fumi e gas) e fisici (radiazioni non ionizzanti, rumore, vibrazioni, elettricità).

Il Committente deve accertarsi che le Imprese esecutrici dei lavori con l'uso di fonti termiche, utilizzino mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le

procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio.

Inoltre, si evidenzia quanto prescritto nell'ordinanza n. 17/2018, di emanazione del Regolamento concernente l'uso di fonti termiche a terra in ambito portuale, in particolare, preventivamente le operazioni di che trattasi, le ditte interessate, dovranno avanzare istanza tramite lo SUA ADSP-MTMI all'Ufficio preposto, inviando l'apposito "MODELLO USO FIAMMA", per il rilascio del previsto N.O., previa verifica documentale delle seguenti condizioni:

- siano in possesso di regolamenti interni per la sicurezza che indichino le precauzioni da tenere per l'esecuzione dei lavori con specificate le distanze da merci pericolose in caso di lavori in particolari aree;
- le norme contenute nei predetti piani non devono contrastare con le Leggi in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché con la presente ordinanza;
- sia predisposto un adeguato servizio di prevenzione, rilevazione ed estinzione degli incendi;
- le condizioni meteorologiche non devono consentire lo spargimento di scorie incandescenti;
- non devono essere presenti per un raggio di 200 metri operazioni di buncheraggio.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA TENERE DURANTE L'ESECUZIONE DI LAVORI CON FONTI TERMICHE

Gli addetti all'esecuzione di lavori con fonti termiche dovranno attenersi alle vigenti normative sulla sicurezza ed igiene sul lavoro e conformarsi alle presenti disposizioni: FIAMMA OSSIDRICA (cannello ossiacetilenico)

1. Sarà obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto, per l'intercettazione di gas. Detta valvola dovrà assicurare la neutralizzazione di qualsiasi ritorno di fiamma che si possa verificare nella condotta del gas;
2. l'operatore dovrà indossare idonea protezione individuale quali schermo di protezione del viso, guanti isolanti, indumenti parascintille;
3. fra l'erogazione della fiamma e le bombole ovvero i generatori o gasometri dovrà intercorrere una distanza di almeno 10 metri riducibile a 5 metri nel caso che gli stessi siano protetti contro le scintille e l'irradiazione del calore, o usati per lavori all'esterno;
4. il trasporto delle bombole ovvero dei gasometri deve essere effettuato mediante mezzi atti a garantire la stabilità degli stessi ed evitare urti pericolosi; gli stessi, quando si effettuino lavori, devono essere sufficientemente ancorati a terra al fine di evitarne la caduta, le bombole che non sono in funzione dovranno avere il cappelletto a vite;
5. le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene dovranno essere contrassegnate con l'esatto nome tecnico della materia contenuta, munite della prevista etichettatura e del previsto certificato di collaudo;
6. dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio di cui un recipiente d'acqua per il raffreddamento del cannello, idonei estintori idrici o a schiuma, ed eventualmente sabbia, inoltre il Terminalista MCT dovrà rendere immediatamente disponibile all'occorrenza il sistema antincendio del terminal stesso.

PROCEDURE DI SICUREZZA PER LE LAVORAZIONI A CALDO

Per una maggiore completezza delle prescrizioni che regolamentano le operazioni di che trattasi, con l'occasione si includono nella presente Ordinanza, talune procedure di sicurezza tipiche per l'attività in argomento. Nella definizione delle procedure di sicurezza dovranno essere considerate le azioni svolte prima di iniziare la lavorazione, durante la lavorazione stessa e alla fine, per verificare l'esistenza di elementi caldi che potrebbero innescare un incendio.

a) le procedure da seguire prima dell'inizio della lavorazione:

- acquisire il Nulla Osta per i lavori a caldo;
- verificare che le apparecchiature siano in buono stato (tensione corretta, collegamenti elettrici a regola d'arte, buono stato dei tubi di adduzione, delle valvole, presenza dei dispositivi con il ritorno di fiamma ecc.);

- verificare che non siano presenti residui combustibili di altre lavorazioni e, in ogni caso, effettuare un'attenta pulizia dell'area;
- allontanare i materiali combustibili presenti entro un raggio di 10m dal punto della lavorazione, ovvero, qualora questo non fosse possibile, proteggerli con coperte ignifughe o schermi. Se necessario, bagnare il pavimento e gli schermi di protezione;
- nel caso sia necessario effettuare operazioni su tubazioni metalliche, allontanare da queste, lungo il loro percorso, materiali combustibili o infiammabili eventualmente a contatto. Deve essere posta attenzione qualora queste siano avvolte con materiale isolante combustibile.

b) le procedure che devono essere seguite durante la lavorazione:

- per tutta la durata delle operazioni, garantire la presenza nelle immediate vicinanze del luogo in cui sono effettuate le lavorazioni di personale formato sull'uso delle attrezzature antincendio e sulla gestione di un'emergenza;
- sorvegliare l'eventuale proiezione di particelle incandescenti e i relativi punti di caduta;
- deporre le parti calde delle attrezzature utilizzate su appositi supporti, ponendo attenzione che non entrino in contatto con materiale combustibile;

c) le procedure da seguire una volta terminata la lavorazione:

- ispezionare accuratamente il luogo di lavoro e le aree esposte alla caduta di particelle incandescenti o a surriscaldamenti;
- mantenere una rigorosa sorveglianza per almeno 1 ora dopo la fine dei lavori. Qualora la sorveglianza non possa essere assicurata, tutte le operazioni a fiamma libera dovranno cessare almeno 1 ora prima della fine della lavorazione.

Resta fermo che tali procedure devono contenere tutti i dettagli operativi necessari alla gestione dell'emergenza, attraverso un modello di intervento, finalizzato a salvaguardare l'incolumità degli operatori e tutelare l'ambiente. In ogni caso, in situazioni critiche sospendere immediatamente le operazioni che possono rappresentare un pericolo, informando tempestivamente la Capitaneria di Porto del porto di competenza ed i Vigili del Fuoco.

ART. 5 DEPOSITO RECIPIENTI A PRESSIONE - BOMBOLE GAS

- 1) L'introduzione di bombole nel cantiere deve essere concordato con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione della Ditta interessata ai lavori;
- 2) E' vietata la detenzione e l'uso di bombole il cui contenuto non sia chiaramente Identificabile;
- 3) E' vietato l'uso di bombole la cui validità di collaudo sia scaduta;
- 4) Bombole non etichettate non possono essere utilizzate. Se trovate all'interno del Cantiere dovranno essere tempestivamente rimosse a cura della ditta fornitrice;
- 5) Il trasporto delle bombole deve essere effettuato mediante gli appositi carrelli.
- 6) All'atto della consegna la ditta fornitrice ha l'obbligo di consegnare il gas completo delle relative schede di rischio;
- 7) Le bombole vuote devono essere riconsegnate con la valvola chiusa, tappo sul bocchello, cappellotto di protezione avvitato e leggera pressione positiva del gas residuo;
- 8) Ciascun utilizzatore ha l'obbligo e la responsabilità della tenuta della bombola in modo corretto dal momento del prelievo al momento della riconsegna;
- 9) E' vietato il trasporto delle bombole con mezzi propri;
- 10) E' vietato immagazzinare in uno stesso luogo bombole contenenti tra loro gas incompatibili (vedi scheda di sicurezza);
- 11) E' vietato immagazzinare bombole in luoghi ove siano presenti materiali combustibili o sostanze infiammabili;
- 12) Le bombole devono essere immagazzinate in locali appositi o spazi chiaramente definiti, asciutti freschi e ben aerati;

- 13) Le bombole non devono essere esposte all' azione diretta del sole nè tenute vicino a fonti di calore o comunque in ambienti in cui la temperatura possa raggiungere i 50 °C. Le bombole non devono essere sottoposte ad agenti chimici corrosivi;
- 14) Le bombole devono essere sempre tenute in posizione verticale ed assicurate alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento;
- 15) E' permesso asportare il cappellotto solo quando la bombola è assicurata secondo quanto indicato al precedente punto;
- 15) E' vietato usare bombole in posizione orizzontale o capovolta;
- 16) Le bombole non devono essere mai collocate dove potrebbero diventare parte di un circuito elettrico;
- 17) Le valvole delle bombole devono essere sempre tenute chiuse, tranne quando sono in uso. L'apertura delle valvole deve avvenire in modo graduale.
- 18) E' vietato lubrificare con grassi olio od altro le valvole, i riduttori e qualsiasi altra parte in collegamento con la bombola;
- 19) In caso di perdite di gas è vietato effettuare riparazioni sulle bombole piene e sulle valvole.
- 20) Le bombole vuote devono essere immagazzinate separatamente dalle piene e riconsegnate prima possibile alla ditta fornitrice.

ART. 6

Obblighi delle imprese autorizzate

La Società M.C.T. p.A., in qualità di committente, e le Imprese esecutrici, risponderanno secondo il riparto di responsabilità previsto dalla legge di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali ed all'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

La Società M.C.T. p.A., in qualità di committente, e le Imprese esecutrici, dovranno rispettare la normativa in materia antinfortunistica e di igiene sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed al D.Lgs.272/99 per quanto applicabile.

La Società M.C.T. p.A., dovrà provvedere a sua cura e spese per tutta la durata della presente Ordinanza alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

ART. 7

Manleva

La Società M.C.T. p.A., in qualità di committente, e le Imprese esecutrici assumeranno, in base al riparto di competenze stabilito dalla legge, le responsabilità del datore di lavoro, e risponderanno di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a

disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la M.C.T. S.p.A. e le Imprese esecutrici, in base al riparto di responsabilità stabilito dalla legge, direttamente responsabili di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

ART. 8 NORME FINALI

Ai fini dell'esercizio delle competenze che le norme vigenti assegnano all'ADSP-MTMI le fasi di lavoro e le principali attrezzature utilizzate dalle relative imprese che eseguono i lavori con uso di fiamma, potranno essere fatti oggetto di verifiche di concerto con l'Azienda Sanitaria Provinciale competente.

ART. 9 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 10 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gioia Tauro, 04/06/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro GUERRI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI